



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.4.2004
COM(2004) 57 definitivo

2004/0026 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nel seguito “la Fondazione”, è una delle agenzie di prima generazione dell’Unione europea, istituita nel 1975 dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio¹. La Fondazione ha sede a Dublino, in Irlanda.

La Fondazione ha il compito di sviluppare e approfondire, in base all’esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell’ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione tripartito composto da rappresentanti nazionali dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Anche la Commissione è rappresentata nel consiglio di amministrazione. Le organizzazioni dei datori di lavoro a livello europeo e le organizzazioni dei lavoratori a livello europeo dispongono ciascuna di un osservatore nel consiglio di amministrazione. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di osservatore come pure un rappresentante dei paesi EFTA.

La composizione nazionale e tripartita del consiglio di amministrazione della Fondazione è una caratteristica comune anche ad altre due agenzie decentralizzate, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) di Salonicco, Grecia e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) di Bilbao, Spagna. La composizione dei consigli è chiaramente definita negli atti di base delle agenzie. Al consiglio di amministrazione della Fondazione, creato in una Comunità che contava nove Stati membri, sono venuti ad aggiungersi tre nuovi membri per ogni nuovo Stato membro ed oggi esso è composto da 48 membri e da altrettanti membri supplenti. L’anno prossimo, con l’ingresso di dieci nuovi Stati membri, il consiglio sarà composto da 78 membri.

Data la diversità che caratterizza le questioni sociali nell’Unione europea, il contributo delle parti sociali nazionali e dei rappresentanti di governo ai lavori del consiglio è fondamentale per il funzionamento della Fondazione. D’altro canto, in vista dell’allargamento, è importante garantire che il consiglio sia in grado di apportare un contributo strategico.

Il consiglio si riunisce generalmente due volte all’anno per prendere decisioni in merito al programma di lavoro e al bilancio della Fondazione. Il regolamento interno ha inoltre istituito un ufficio di presidenza incaricato di gestire le questioni urgenti tra una riunione del consiglio e la successiva. Il consiglio continua tuttavia a dover trattare une serie di questioni amministrative complesse e dispendiose in termini di tempo, le quali lasciano poco spazio per procedere a decisioni strategiche più importanti sul ruolo e il funzionamento della Fondazione.

La presente proposta legislativa mira a rafforzare il ruolo strategico del consiglio di amministrazione affidando nel contempo un maggior numero di mansioni amministrative all’ufficio di presidenza già esistente, nonché a riconoscere formalmente il ruolo dell’ufficio di presidenza nell’atto di base.

¹ GU L 139 del 30.5.1975, pag.1.

Essa intende inoltre fornire un modello più moderno e flessibile per il contributo di esperti indipendenti alle attività della Fondazione.

Sono state infine inserite alcune disposizioni volte ad estendere l'applicazione dello statuto dei funzionari della Comunità al personale della Fondazione. La Fondazione è l'unica agenzia comunitaria con un proprio statuto del personale. Nel quadro della riforma del personale delle Comunità europee è opportuno inserire la Fondazione nello statuto comunitario fin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. CONTESTO

2.1. La valutazione esterna

La valutazione esterna della Fondazione realizzata nel 2001 riconosce l'importante contributo di quest'ultima alla conoscenza delle condizioni di vita e di lavoro all'interno dell'Unione europea, ma identifica altresì una serie di ambiti in cui occorre apportare dei miglioramenti. La maggior parte di tali questioni è stata inserita in un piano d'azione della Fondazione adottato dal consiglio in seguito alla valutazione esterna e che copre gli aspetti strategici ed operativi da trattare per rimediare alle lacune identificate. Due punti sollevati dai valutatori andrebbero tuttavia affrontati grazie ad adeguamenti del quadro legislativo: il ruolo e i compiti del consiglio di amministrazione e il funzionamento del comitato di esperti della Fondazione.

2.1.1. *Il consiglio d'amministrazione*

I valutatori hanno constatato che le mansioni amministrative del consiglio gli impediscono di dedicare un tempo sufficiente alle considerazioni di natura strategica. Questo indebolisce la capacità decisionale del consiglio. Il valore aggiunto rappresentato dalla composizione tripartita del consiglio risulta così in parte vanificato.

L'ufficio di presidenza, già previsto nel regolamento interno, potrebbe svolgere un ruolo maggiore nell'espletare alcuni compiti amministrativi del consiglio. Il suo ruolo dovrebbe inoltre essere riconosciuto formalmente nel regolamento e il rapporto tra il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di presidenza andrebbe definito con chiarezza.

2.1.2. *Il comitato di esperti*

Il comitato di esperti è istituito dagli articoli 10 e 11 del regolamento di base della Fondazione. Ha il compito di fornire i migliori pareri tecnici e scientifici possibili nei principali settori di ricerca della Fondazione, vale a dire le condizioni di vita e di lavoro, ed è composto da un membro per ciascuno Stato membro. Il comitato di esperti emette il suo parere sul progetto di programma di lavoro elaborato dal direttore della Fondazione e può inoltre emettere pareri in tutti i settori di competenza della Fondazione, a richiesta del direttore o di propria iniziativa.

Il comitato ha quindi una posizione piuttosto debole nella struttura della Fondazione e non svolge un ruolo importante nelle sue attività. Si è rivelato difficile garantire che i suoi membri dispongano di esperienze pertinenti e complementari e si impegnino pienamente nei lavori del comitato. Per quanto riguarda i compiti del comitato, la rappresentanza nazionale non sembra essere un criterio pertinente. Taluni membri del comitato di esperti tuttavia hanno offerto un eccellente contributo ai lavori della Fondazione negli specifici settori di competenza. È quindi

importante che il regolamento mantenga la possibilità di avvalersi in modo continuo del contributo di esperti esterni in ambiti specifici di ricerca, in funzione delle specifiche competenze degli esperti e delle esigenze della Fondazione. Gli esperti inoltre non dovrebbero essere selezionati secondo un criterio nazionale, ma in base alla loro capacità di apportare un utile contributo ai lavori della Fondazione. Si propone quindi di non mantenere il comitato di esperti formale nella sua forma attuale, ma di introdurre delle disposizioni volte a permettere alla Fondazione di assicurare il contributo mirato e tempestivo di esperti indipendenti alle proprie attività. Le disposizioni precise verranno decise dal consiglio su proposta del direttore della Fondazione.

2.2. Il parere comune dei consigli di amministrazione tripartiti della Fondazione, del Cedefop e di EU-OSHA²

Le tre agenzie comunitarie i cui consigli di amministrazione presentano una composizione tripartita – la Fondazione, il Cedefop e EU-OSHA – funzionano in maniera analoga. La struttura tripartita è fondamentale per queste agenzie e andrebbe quindi mantenuta. Tuttavia, come emerso dalle valutazioni esterne delle tre agenzie, esse condividono determinate lacune inerenti al funzionamento dei consigli. Le valutazioni suggeriscono di rafforzare il ruolo strategico del consiglio e il ruolo esecutivo dell'ufficio di presidenza, demandando al direttore le responsabilità e le competenze in materia di gestione ordinaria.

Sulla scia delle conclusioni delle valutazioni esterne, nel gennaio 2003 le agenzie hanno trasmesso alla Commissione un parere comune formulato dai propri consigli di amministrazione sul funzionamento e la *governance* delle proprie strutture di gestione. In tale parere, i consigli sottolineano che le future norme gestionali dovrebbero essere basate sui seguenti principi: valore fondamentale della direzione tripartita; ruolo delle parti sociali (lavoratori e datori di lavoro) all'interno di tali organi quale elemento di specificità che richiede un funzionamento secondo norme comuni e con modalità diverse rispetto alle altre agenzie della Comunità; mantenimento della rappresentanza nazionale tripartita di ciascun paese quale presupposto essenziale per la partecipazione di tutti gli attori, tenendo conto della molteplicità di interessi e approcci che caratterizza le problematiche sociali.

Al fine di rispettare tali principi, nel parere comune si propone che i consigli di amministrazione continuino ad essere le strutture decisionali, responsabili dei principali orientamenti delle agenzie (strategia, bilancio, programma di lavoro). Viene peraltro proposto che gli uffici di presidenza diventino strutture esecutive con compiti ben definiti. Le dimensioni di questi ultimi, pur restando limitate al fine di assicurare l'efficienza operativa, dovrebbero comunque essere sufficientemente ampie da riflettere il ventaglio delle opinioni rappresentate all'interno dei consigli tripartiti.

I consigli ritengono inoltre che, dal punto di vista dell'efficienza, il coordinamento di ciascun gruppo (governi, lavoratori, datori di lavoro) sia un fattore importante e propongono pertanto che venga formalizzata la funzione già esistente di coordinatore.

² La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

2.3. Il parere del Parlamento europeo

La Commissione rileva che il Parlamento europeo, nella recente procedura di discarico, sottolinea la necessità che sia la Fondazione sia il Cedefop razionalizzino i consigli di amministrazione delle agenzie e invita la Commissione a presentare proposte in tal senso³. La Commissione ha considerato attentamente l'invito del Parlamento europeo a razionalizzare il funzionamento di questi organi.

Dato che la rappresentanza piena di tutti gli Stati membri e il coinvolgimento delle parti sociali sono essenziali ai fini dello sviluppo della politica sociale della Comunità, la Commissione ritiene che una riduzione del numero dei membri dei consigli di amministrazione nuocerebbe alla rappresentanza tripartita di tutti gli Stati membri e pertanto non sarebbe auspicabile. D'altronde, la natura delle responsabilità dell'Agenzia, natura diversa rispetto a quella di altre agenzie comunitarie, impedisce alla Commissione di accogliere l'invito del Parlamento europeo relativo all'istituzione di consigli di amministrazione comuni per organismi cui sono affidati compiti simili. La Commissione propone pertanto, da un lato, di mantenere il carattere nazionale e tripartito dei consigli di amministrazione, che è una caratteristica fondamentale delle agenzie, e, dall'altro, di razionalizzarne il metodo di lavoro, rafforzando il loro ruolo strategico e riducendo la frequenza delle riunioni a una volta all'anno. Ciò dovrebbe preservare da ripercussioni finanziarie negative in seguito all'allargamento.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Alla luce delle conclusioni formulate dagli autori delle valutazioni esterne, della prassi degli ultimi anni e del suddetto parere comune trasmesso dai tre consigli di amministrazione competenti, la Commissione propone alcune modifiche al regolamento di base della Fondazione, nell'intento di migliorare l'efficacia e il rapporto costi-efficacia. La Commissione propone modifiche analoghe per Cedefop ed EU-OSHA.

Le modifiche proposte riguardano principalmente la direzione e il funzionamento del consiglio di amministrazione. La rappresentanza nazionale tripartita in seno al consiglio di amministrazione viene riconosciuta come elemento chiave di successo ed è quindi mantenuta. I tre gruppi esistenti, ossia quello dei rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono formalizzati, come pure la designazione di un coordinatore all'interno di ciascun gruppo.

La Commissione propone che il consiglio di amministrazione si riunisca di norma una volta l'anno e adotti tutte le decisioni strategiche relative al programma di lavoro annuale e al bilancio. Questo passaggio da compiti amministrativi a compiti strategici si riflette nel cambiamento della sua designazione: non più consiglio d'amministrazione, bensì consiglio di direzione.

³ PE A5-0079/2003 paragrafo 28 [Il Parlamento europeo] "ritiene escluso per motivi di efficienza e di costi che i consigli di amministrazione degli organismi comunitari vengano ulteriormente ingranditi nel corso dell'imminente allargamento dell'Unione europea; è del parere che l'allargamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già oggi normalmente lavorano con lentezza; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari".

Inoltre, la proposta della Commissione riconosce formalmente l'ufficio di presidenza esistente e ne formalizza i rapporti con il consiglio. L'ufficio di presidenza dovrebbe essere composto di otto membri, ovvero il presidente, i tre vicepresidenti del consiglio, i tre coordinatori e un ulteriore rappresentante della Commissione. Su delega del consiglio d'amministrazione, l'ufficio di presidenza avrà il potere di adottare taluni provvedimenti in suo nome. Il numero di membri proposto per l'ufficio di presidenza e la sua composizione ne garantiranno un funzionamento efficiente, riflettendo nel contempo gli interessi dei vari gruppi che sono rappresentati nel consiglio. L'ufficio di presidenza non avrà un sistema di voto, bensì un processo decisionale basato sul consenso.

Per quanto riguarda il comitato di esperti, le disposizioni proposte dovrebbero garantire un contributo strutturato e mirato degli esperti esterni indipendenti alle attività della Fondazione, in funzione delle esigenze specifiche dei vari ambiti di ricerca.

Le disposizioni proposte riguardo al personale mirano ad estendere al personale della Fondazione, assunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti⁴.

4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Fondazione ha il compito di sviluppare e approfondire, in base all'esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. Essa diffonde dati e analisi per informare sulla politica dell'UE in tema di condizioni di vita e di lavoro e per sostenerne la formulazione. In tal senso l'Agenzia si adeguà ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

5. BASE GIURIDICA

L'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 308) fornisce la base giuridica per il regolamento di base; la Commissione considera pertanto l'articolo 308 la base giuridica per le modifiche proposte a detto regolamento.

6. OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE PROPOSTE

Articolo 1 del regolamento proposto:

Articolo 3, paragrafo 2:

Si aggiunge un riferimento specifico all'esigenza di un'adeguata collaborazione con l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA). Questo è in linea con la prassi corrente e con un'analogia disposizione contenuta nel regolamento dell'EU-OSHA. Entrambi gli organismi operano nel settore della politica sociale, sebbene con compiti diversi.

⁴ Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, in vigore a decorrere dal 5 marzo 1968, quali sono definiti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del 29 febbraio 1968 (GU L 56, 4.3.1968) e dai regolamenti che modificano tale regolamento.

Il rafforzamento della cooperazione esistente fra i due organismi è già in corso. Nel 2001 le due agenzie hanno sottoscritto un protocollo di intesa che stabilisce linee guida volte a garantire una cooperazione efficace basata sulle raccomandazioni formulate dalla valutazione esterna. Più di recente, nel giugno 2003, esse hanno firmato un accordo di cooperazione che identifica azioni e attività concrete. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale europeo sulla questione, ritiene che sia importante inserire nel regolamento un esplicito riferimento a questa cooperazione e propone il medesimo riferimento contenuto nella proposta che modifica il regolamento dell'EU-OSHA.

Articolo 5:

L'ufficio di presidenza viene riconosciuto formalmente. Viene inoltre eliminato il riferimento al comitato di esperti dato che quest'ultimo cesserà di esistere nella sua forma attuale.

Articolo 6, paragrafo 1:

Le modifiche di questo articolo, che riguardano la composizione e il funzionamento del consiglio, sono conformi alle conclusioni della valutazione esterna e al parere comune presentato alla Commissione dai consigli di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

La modifica proposta non cambia la composizione nazionale e tripartita del consiglio di amministrazione; la formulazione permette tuttavia di mantenere il principio della rappresentanza nazionale e tripartita per ogni Stato membro senza richiedere la modifica dell'articolo in caso di cambiamento del numero di Stati membri.

Articolo 6, paragrafo 2:

Nella composizione del consiglio viene introdotta una dimensione di genere tramite una disposizione basata sull'articolo 3 del trattato relativa ad una rappresentanza adeguata di uomini e donne nel consiglio della Fondazione. È stato inoltre aggiunto un comma sulla necessità di pubblicare l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini informativi. Quest'ultima disposizione riflette la prassi corrente della Fondazione ed è in sintonia con la politica dell'UE in materia di trasparenza ed accesso alle informazioni per i cittadini.

Articolo 6, paragrafo 4:

È espresso chiaramente che il presidente e i vicepresidenti rappresentano ciascuno dei gruppi del consiglio nonché la Commissione. In tal modo si chiarisce il fatto che uno dei vicepresidenti rappresenti la Commissione, come previsto nelle disposizioni del regolamento interno della Fondazione. Inoltre, la durata del mandato dei vicepresidenti è fissata ad un anno rinnovabile, il che è giustificato in particolare dall'esigenza di continuità, dal momento che il consiglio si riunisce soltanto una volta all'anno.

Articolo 6, paragrafo 5:

La frequenza delle riunioni è ridotta ad una volta l'anno, invece di due, a causa del nuovo ruolo maggiormente strategico del consiglio di amministrazione e dell'ampio numero dei suoi

membri. Se del caso, possono essere convocate riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio.

Articolo 6, paragrafo 7 – 6, paragrafo 10:

I gruppi e i coordinatori delle organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, che già svolgono un ruolo importante per la preparazione delle decisioni, sono riconosciuti formalmente al punto 7.

Lo scopo è quello di formalizzare l'esistenza dei tre gruppi rappresentati nel consiglio e le loro modalità di funzionamento. In pratica, esistono tre gruppi distinti: i rappresentanti dei governi nazionali, delle organizzazioni dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Prima delle riunioni del consiglio di amministrazione, questi tre gruppi svolgono discussioni interne separate, il cui esito viene riferito nel corso della riunione del consiglio di amministrazione, fermo restando il diritto individuale di ciascun membro del consiglio di prendere la parola.

A tale proposito è importante sottolineare che i rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali a livello comunitario, i quali partecipano anch'essi alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, svolgono un ruolo attivo nei lavori del consiglio, in particolare coordinando le posizioni all'interno dei rispettivi gruppi. Come indicato nel parere comune delle tre agenzie comunitarie concernente la direzione futura dei loro consigli, viene proposta anche la designazione di un coordinatore da parte del gruppo dei governi, ai fini di un maggiore equilibrio tra i gruppi e di una maggiore efficienza dei lavori del consiglio.

La Commissione, considerato che la presente struttura organizzativa si è dimostrata valida ed è sostenuta dalle parti interessate, ritiene opportuno formalizzarne le linee di principio, demandando la definizione di tutti i dettagli operativi ad un nuovo regolamento interno.

Le responsabilità, la composizione e le norme operative dell'ufficio di presidenza sono definite nel regolamento interno, senza alcun riferimento nel regolamento. Considerato il maggior numero di responsabilità che il consiglio delegherà all'ufficio di presidenza, al punto 8 si propone di formalizzare il ruolo di quest'ultimo. La formulazione adottata riflette la prassi corrente della Fondazione. Il numero di membri (il presidente e i tre vicepresidenti del consiglio di direzione, i tre coordinatori dei gruppi e un ulteriore rappresentante della Commissione) è sufficiente a garantire che le diverse opinioni espresse dal consiglio vengano prese in considerazione, pur non raggiungendo dimensioni tali da influire negativamente sull'efficienza delle procedure.

Il punto 9 specifica che il consiglio stabilisce il calendario annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza, con la possibilità di organizzare riunioni supplementari su richiesta dei membri dell'ufficio di presidenza.

Il punto 10 stabilisce che l'ufficio di presidenza debba trattare le questioni ad esso delegate dal consiglio e che le sue decisioni siano adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l'adozione delle decisioni. Ciò garantirà la necessaria trasparenza tra il consiglio e l'ufficio di presidenza, nonché la conformità delle procedure dell'ufficio di presidenza con gli orientamenti strategici del consiglio.

Articolo 7, paragrafo 1:

Si elimina il riferimento alla consultazione del comitato di esperti per la preparazione del programma di lavoro della Fondazione in quanto il comitato verrà sostituito da contributi ad hoc di esperti esterni su questioni specifiche attinenti al programma di lavoro.

Articolo 7, paragrafo 4:

Si aggiunge un nuovo punto per definire il mandato dell'ufficio di presidenza: esso non interferirà con le prerogative del direttore, né con le competenze esclusive del consiglio per quanto riguarda il programma di lavoro e il bilancio della Fondazione.

Articolo 9:

Sono aggiunti degli emendamenti volti a garantire che i compiti del direttore per quanto attiene al consiglio comprendano anche, se del caso, l'ufficio di presidenza.

Articolo 10:

L'articolo è modificato per riflettere il nuovo ruolo e i nuovi compiti degli esperti esterni. Il consiglio può adottare le misure necessarie allo scopo di garantire il contributo di esperti indipendenti, su proposta del direttore.

Articolo 11:

Poiché il comitato di esperti sarà sostituito da un sistema maggiormente flessibile di contributi di esperti, l'articolo 11 sul ruolo e il funzionamento di tale comitato va eliminato.

Articolo 12, paragrafo 1:

Il riferimento al comitato di esperti per l'elaborazione del programma di lavoro della Fondazione è reso superfluo dal fatto che il comitato non esisterà più nella sua forma attuale.

Articolo 17:

Le attuali disposizioni specifiche della Fondazione sono sostituite dalle disposizioni standard per il personale delle agenzie relative allo statuto e al regime applicabili ai funzionari ed agli altri agenti delle Comunità europee. Lo statuto comunitario si applica al personale della Fondazione assunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Come stabilito nell'articolo 2 (vedi nel seguito), le attuali norme continueranno ad applicarsi al personale assunto a norma di queste ultime.

Si propone inoltre di sostituire tutti i riferimenti a "consiglio di amministrazione" nel regolamento con il termine "consiglio di direzione", allo scopo di riflettere con maggiore precisione il ruolo strategico di quest'organo.

Articolo 2 del regolamento proposto:

Questo articolo stabilisce che le attuali disposizioni in tema di personale, regolamento (CECA, CEE, EURATOM) n. 1860/76 del Consiglio, continueranno ad applicarsi al personale assunto a norma di detto regolamento.

7. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

I cambiamenti proposti non avranno alcuna ripercussione sul bilancio generale della Fondazione in quanto non viene avviata alcuna nuova attività. Di conseguenza la proposta viene presentata senza scheda finanziaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro⁹ contiene disposizioni relative all'organizzazione della Fondazione, in particolare del suo consiglio di amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione.
- (2) La valutazione esterna della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (nel seguito "la Fondazione") effettuata nel 2001 sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 allo scopo di mantenere l'efficienza e l'efficacia della Fondazione e delle sue strutture amministrative, compresa una revisione delle disposizioni riguardanti il comitato di esperti.
- (3) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso¹⁰.

⁵ GU C [...], [...], pag. [...].

⁶ GU C [...], [...], pag. [...].

⁷ GU C [...], [...], pag. [...].

⁸ GU C [...], [...], pag. [...].

⁹ GU L 139 del 30.5.1975, pag.1, modificato da ultimo dal regolamento (CE)1649/2003 del Consiglio, GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.

¹⁰ PE A5-0079/2003 paragrafo 28.

- (4) Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione della Fondazione, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.
- (5) La gestione tripartita della Fondazione, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.
- (6) La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.
- (7) L'esistenza, all'interno del consiglio d'amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per il gruppo dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.
- (8) Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce che vi partecipino tutte le principali parti interessate e che si tenga conto della diversità degli interessi e degli approcci che caratterizzano le questioni sociali.
- (9) Occorre prevedere le conseguenze pratiche che comporterà per la Fondazione il prossimo allargamento dell'Unione. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri.
- (10) L'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d'amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Fondazione e l'efficienza del suo processo decisionale; la composizione dell'ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio di amministrazione.
- (11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione.
- (12) Il consiglio di amministrazione dovrebbe avere la possibilità di garantire il contributo formale di esperti esterni per un periodo di tempo limitato in funzione delle esigenze specifiche legate all'attuazione del programma di lavoro.
- (13) La Fondazione è l'unica agenzia comunitaria dotata di un proprio statuto del personale. Alla luce della prevista entrata in vigore della riforma dello statuto del personale delle Comunità europee nel 2004, è opportuno eliminare tale incoerenza e adattare le disposizioni relative al personale della Fondazione. Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di

lavoro¹¹ dovrebbe continuare ad applicarsi al personale della Fondazione assunto in base alle disposizioni di detto regolamento.

- (14) Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2 La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale. In particolare, la Fondazione garantisce una collaborazione adeguata con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, restando impregiudicate le proprie finalità.”

- (2) L’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5.

“La Fondazione è composta da:

- (a) un consiglio di direzione;
- (b) un ufficio di presidenza;
- (c) un direttore e un direttore aggiunto”.

- (3) L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 6

“1. Il consiglio di direzione è composto da:

- (a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
- (b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
- (c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

¹¹ GU L 214 del 06.08.1976, pag. 24.

(d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati dal consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione soltanto in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi di cui al paragrafo 7 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile.

5. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.

7. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascun gruppo di cui al paragrafo 7 e da un ulteriore rappresentante della Commissione.

9. Il calendario annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

10. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l'adozione delle decisioni”.

(4) L'articolo 7 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione gestisce la Fondazione di cui stabilisce gli orientamenti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro d'intesa con la Commissione".

(b) Viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 8 e 9, l'ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione della Fondazione tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 12 e 15".

(5) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai testi seguenti:

"Articolo 9

"1. Il direttore è responsabile della gestione della Fondazione e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza. È il rappresentante legale della Fondazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, il direttore esercita i poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

3. Il direttore prepara i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza.

4. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio di direzione.

Articolo 10

Il consiglio di direzione ha la possibilità di chiedere il parere di esperti indipendenti su questioni specifiche attinenti al programma di lavoro annuale, su proposta del direttore”.

(6) L'articolo 11 è soppresso.

(7) All'articolo 12, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

“Nell'elaborare tale programma, il direttore tiene conto dei pareri presentati dalle istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale europeo”.

(8) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 17

1. Il personale della Fondazione assunto dopo [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] è sottoposto allo statuto del personale applicabile ai funzionari delle Comunità europee o, a seconda dei casi, al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Nei confronti del personale la Fondazione esercita i poteri conferiti dall'autorità investita del potere di nomina o dall'autorità contraente, a seconda dei casi.

2. Il consiglio di direzione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d'applicazione”.

- (9) In tutti gli articoli in cui compare, il termine "consiglio di amministrazione" è sostituito da “consiglio di direzione”.

Articolo 2

Il regolamento (CECA, CEE, EURATOM) n. 1860/76 continua ad applicarsi al personale della Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro assunto in base alle disposizioni di detto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*